

**La dichiarazione di infondatezza “semplice”
a fronte dell’erroneità del presupposto interpretativo.
Riflessioni di natura processuale e di merito a partire dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 11 del 2015 in materia di assegno divorzile***

di Sara Carnovali**
(11 ottobre 2015)

1. *Premessa*

Con la sentenza n. 11 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, come modificato dall’articolo 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*.¹ Il giudice *a quo* censurava la suddetta norma nella parte in cui, secondo l’interpretazione fattasi diritto vivente, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge economicamente più debole viene valutata avuto riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.²

La sentenza offre lo spunto per analisi sia di merito che processuali. In primo luogo, la questione interessa profili riguardanti una materia – quella del diritto di famiglia – in cui l’intervento del giudice delle leggi è sempre stato incisivo³, e concernenti la natura dell’istituto del matrimonio e dei rapporti patrimoniali tra coniugi; inoltre, dal punto di vista processuale, la pronuncia solleva interrogativi

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», così articolo 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’articolo 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

2 In materia è intervenuta, recentissimamente, la cd. legge sul divorzio breve, la quale tuttavia incide solo sugli aspetti temporali, senza apportare modifiche rispetto ai criteri di determinazione dell’assegno di divorzio.

3 Come verrà meglio analizzato più avanti, l’intervento della Corte costituzionale si è dimostrato di significativa importanza in alcuni momenti cruciali per il nostro ordinamento, precedendo alcuni dei principi che hanno poi caratterizzato la riforma del diritto di famiglia. Anche di recente, pur non accogliendo del tutto le censure dei ricorrenti, la Corte ha affermato importanti principi in materia, soprattutto in relazione al riconoscimento e alla tutela di relazioni affettive differenti rispetto alla famiglia “tradizionalmente intesa” (cfr. Corte cost., sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014).

non facilmente risolvibili e che vanno al di là del singolo caso: quale peso rivesta il diritto vivente all'interno della giurisprudenza costituzionale, quale sia il rapporto che intercorre tra poteri ermeneutici dei giudici comuni e del giudice delle leggi, fin dove arrivi la discrezionalità di quest'ultimo nel disporre delle regole del proprio processo.

2. *Il caso concreto e l'ordinanza del giudice a quo*

Il caso da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale è una situazione che potremmo definire "limite": la moglie aveva chiesto che il coniuge fosse condannato a liquidarle un assegno divorzile di 5000 euro, richiesta motivata dal fatto l'assegno di 750 euro (disposto con la sentenza di separazione) le rendeva impossibile continuare a godere dello stile di vita condotto dalla coppia durante la convivenza, caratterizzato da viaggi, ristoranti di lusso, regali costosi; il marito si opponeva alla richiesta, in considerazione del fatto che il matrimonio era durato solamente due anni, non c'erano stati figli, entrambi uscivano da altre esperienze matrimoniali e la signora – a seguito della cessazione dell'attività da parte del marito – era divenuta titolare esclusiva dello studio medico dentistico nel quale i due lavoravano, svolgendo un'intensa attività professionale e, infine, risultava proprietaria di diversi immobili e di consistenti risparmi. Sulla base di tali elementi, il marito riteneva che la moglie fosse in possesso di mezzi più che adeguati a mantenere uno stile di vita dignitoso e contestava la legittimità dell'utilizzo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per la determinazione dell'assegno divorzile.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 maggio del 2013, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 2 e 29 della Costituzione, dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, «nell'interpretazione di diritto vivente per cui in presenza di una disparità economica tra i coniugi l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».⁴ Il giudice rimettente – attraverso argomentazioni che saranno meglio approfondite più avanti – riteneva che la disposizione, per come interpretata dalla giurisprudenza consolidata, violasse il principio di ragionevolezza, a causa della contraddizione logica fra l'istituto del divorzio, che comporta la cessazione del matrimonio, ed il prolungamento del suo regime patrimoniale anche in seguito del venir meno di tale vincolo. Inoltre, la norma censurata avrebbe contrastato "per eccesso" con il dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 e con l'articolo 29 della Costituzione, in quanto espressione di una «concezione "criptoindissolubilista" del matrimonio che appare oggi anacronistica».⁵ Prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 prevedeva che il giudice del divorzio dovesse

4 Così Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 maggio 2013, n. 239.

sempre stabilire che il coniuge economicamente più “forte” corrispondesse all’altro un assegno, «in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi»; a seguito della riforma, l’assegno non è più obbligatorio, ma il giudice ne dispone la corresponsione, a vantaggio del coniuge “debole”, solo nel caso in cui «quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

La giurisprudenza unanime ritiene che, a seguito della modifica apportata, la natura dell’assegno divorzile è venuta a modificarsi, da composita – insieme assistenziale, compensativa e risarcitoria – a meramente assistenziale, in quanto fondata sull’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge destinatario dello stesso.

Posta la natura assistenziale dell’assegno divorzile, la giurisprudenza si è poi interrogata su cosa sia da intendere per “inadeguatezza dei mezzi”. Dopo l’iniziale presenza di due differenti orientamenti all’interno della giurisprudenza di Cassazione⁶, il contrasto viene composto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, in cui si afferma che l’inadeguatezza del tenore di vita debba essere valutata rispetto all’impossibilità, per il coniuge destinatario dell’assegno, di continuare a godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A partire da tale pronuncia, la giurisprudenza consolidata – considerata dal giudice *a quo* diritto vivente – ritiene che l’inadeguatezza dei mezzi prescindano dall’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto, «rilevando l’ apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate».⁷

Nonostante i giudici abbiano poi “seguito” la lettura accolta dalla Cassazione, il dibattito dottrinale in materia non si è mai del tutto sopito e riguarda, nel merito, le conseguenze patrimoniali derivanti dal divorzio, dunque successive allo scioglimento del vincolo matrimoniale.⁸ La questione proposta dal Tribunale di Firenze all’attenzione del giudice costituzionale, pertanto, riguarda un

5 *Ibidem*.

6 La Sezione I civile della Corte di cassazione si divideva tra giudici che ritenevano che il criterio dell’adeguatezza fosse da riferire ad un tenore di vita autonomo e dignitoso («da valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale», così Corte Cass., I sez. civ., 2 marzo 1990, n. 1652) e coloro che, invece, fondavano la propria valutazione sul parametro della capacità o meno di mantenere un tenore di vita analogo rispetto a quello matrimoniale («condizione necessaria per affermare il diritto all’assegno, la cui natura risulta eminentemente assistenziale, è che il coniuge richiedente non abbia propri redditi adeguati, e cioè tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio», così Corte Cass., I sez. civ., 17 marzo 1989, n. 1322).

7 Così Corte Cass., SU civ., 29 novembre 1990, n. 11490.

importante profilo di merito, che, tuttavia, – come si dirà – la Corte costituzionale non ha voluto affrontare in modo esplicito.

3. *La sentenza della Corte costituzionale: l'infondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo*

La sentenza n. 11 del 2015, a parere di chi scrive, rientra nella categoria delle decisioni interpretative, le quali trovano il proprio fondamento nell'interpretazione che è necessario attribuire alla norma oggetto e sono caratterizzate da dispositivi di rigetto, declinati – a seconda dei casi – in rigetto “nei sensi di cui in motivazione”, infondatezza *tout court* o inammissibilità. Come si analizzerà più diffusamente in seguito, la scelta dell'una o dell'altra tipologia di dispositivi non è irrilevante, ma conduce ad esiti differenti.

Come già ben sottolineato dalla dottrina a commento dell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* pare interpretare in modo incompleto la giurisprudenza della Cassazione, così fornendo al giudice delle leggi una valutazione rigida e parziale del diritto vivente.⁹

Il Tribunale di Firenze, nell'incardinare la questione di legittimità interamente sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza alcun accenno ai criteri per la determinazione del *quantum*, è come se dimenticasse che questi ultimi attribuiscono al giudice un ampio margine di discrezionalità: la misura concreta dell'assegno, infatti, «deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (...); il giudice (...) non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso».¹⁰ La Corte costituzionale, respinte le

⁸ A commento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, cfr., in senso adesivo, E. QUADRI, *La natura dell'assegno di divorzio dopo la riforma*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 2520 e ss. e G. M. PELLEGRINI, *La determinazione dell'assegno divorzile al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 1991, p. 1414 e ss.; nello stesso senso anche C. M. BIANCA, *Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: le sezioni della Cassazione hanno deciso*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, pp. 221 e ss. e L. ROSSI CARLEO, *Il diritto di famiglia*, in AA.VV., *Tratt. Dir. priv.*, VI, 1, Torino, 1999, p. 408; con atteggiamento critico, invece, V. CARBONE, *Urteldammerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)*, in *Foro it.*, 1991, p. 74 e ss. Sul tema, più di recente, G. FERRANDO, *Le conseguenze patrimoniali del divorzio tra autonomia e tutela*, in *Dir. fam.*, 1998, p. 722 e, in relazione ai criteri di liquidazione dell'assegno, M. G. CUBEDDU, *I contributi e gli assegni di separazione e divorzio*, in G. FERRANDO, *Il nuovo diritto di famiglia*, I, Bologna, 2007, pp. 889 e ss.

⁹ Così M. D'AMICO, *Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell'assegno divorzile: quando il caso diventa strumento di politica normativa. Nota a Tribunale di Firenze, ordinanza 22 maggio 2013*, in *Rivista AIC*, p. 3.

¹⁰ Così Corte Cass., SU civ., 29 novembre 1990, n. 11490 cit. *Ex plurimis*, cfr., più di recente, Corte Cass., I sez. civ., 5 febbraio 2014, n. 2546 e, da ultimo, Corte Cass., I sez. civ., 3 aprile 2015, n. 6855.

eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato la non fondatezza della questione, sulla base del fatto che l'orientamento consolidato della Corte di cassazione afferma che «il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, «per determinare «in astratto [...] il tetto massimo della misura dell'assegno» (...), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla»».¹¹

Accanto alla valutazione "astratta", che vale a rapportare l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto al tenore di vita in costanza di matrimonio, vi è una seconda fase – anch'essa fondamentale – in cui l'assegno si "concretizza" in uno specifico importo, ricavato attraverso l'utilizzo dei criteri di determinazione del *quantum*.

La Corte, ancorché non si dilunghi in approfondimenti, pare dunque censurare l'interpretazione fornita dal giudice rimettente per il fatto che questi non abbia preso in considerazione, accanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche gli altri parametri, con esso concorrenti. In altre parole, la Corte afferma che il diritto vivente prospettato dal giudice *a quo* non è stato correttamente individuato: quella sollevata dal Tribunale di Firenze, pertanto, si risolve in una questione di legittimità costituzionale fondata su un erroneo presupposto interpretativo.

Quali riflessioni se ne possono trarre? Come si cercherà di argomentare, si ritiene che il giudice delle leggi avrebbe (meglio?) potuto pronunciarsi in modo differente.

4. Perché la Corte non ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale?

Una prima strada sarebbe coincisa con un dispositivo di inammissibilità della questione, a fronte del mancato esperimento di un'interpretazione conforme a Costituzione.

A leggere l'ordinanza di rimessione, infatti, si ha l'impressione che il Tribunale di Firenze abbia un po' "strumentalizzato" il caso: ai fini della decisione, il giudice rimettente avrebbe potuto seguire un'interpretazione sua propria, discostandosi dal diritto vivente censurato, mentre, con la sottoposizione della questione al sindacato della Corte costituzionale, si potrebbe ritenere che egli, di fatto, abbia

¹¹ Così Corte cost., sentenza n. 11 del 2015, considerato in diritto n. 4, in cui viene citata Corte Cass, I sez. civ., 5 febbraio 2014, n. 2546 (testualmente) e, in senso conforme, ID., 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre 2013, n. 23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040.

inteso ottenere un mero avallo interpretativo (condotta che la giurisprudenza costituzionale censura con l'inammissibilità).¹²

Come accennato, la sentenza in commento coinvolge il complicato rapporto che intercorre tra diritto vivente, interpretazione conforme a Costituzione, poteri interpretativi dei giudici comuni e attività ermeneutica della Corte.¹³

In generale, la tendenza emergente dalla giurisprudenza costituzionale è quella di esortare i giudici al pieno utilizzo degli strumenti ermeneutici a loro disposizione, al fine di esperire ogni possibile tentativo volto ad interpretare la legge in conformità con i principi costituzionali. Questo poiché, come la Corte afferma sin dal 1996, «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».¹⁴ Da tale presupposto, costante all'interno della giurisprudenza costituzionale, deriva il «potere-dovere» della Corte «di verificare se il giudice rimettente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale, ha previamente adempiuto a tale dovere [di interpretazione conforme] e se le ragioni da lui addotte per escludere la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione scaturiscono da un adeguato sforzo interpretativo».¹⁵ Di conseguenza, qualora il giudice ometta di esperire una corretta attività ermeneutica, il giudice costituzionale censura tale omissione attraverso la formula dell'inammissibilità, rimanendo precluso lo scrutinio nel merito.¹⁶

¹² Questa la posizione di M. D'AMICO in *Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell'assegno divorzile* cit., in cui si richiama Corte cost., sentenza n. 356 del 1996, in cui la Corte emette un dispositivo di inammissibilità a fronte del fatto che «la questione di costituzionalità proposta tende (...) a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale» (considerato in diritto, n. 4).

¹³ Per tutti, sul tema, cfr. G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, Giur. cost., 1986, p. 1148 e ss., A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente". Genesi, uso, implicazioni*, Milano, 1994, pp. 617 e ss. e G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006, pp. 177 e ss.

¹⁴ Così la già citata Corte cost., sentenza n. 356 del 1996, considerato in diritto, n. 4.

¹⁵ Corte cost., sentenza n. 343 del 2006, considerato in diritto, n. 2.2.

¹⁶ Cfr., sul punto, G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO', *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, pp. 374 e ss. e M. BELLOCCI – S. MAGNANENSI – E. RISPOLI – P. PASSAGLIA (a cura di), *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2006 in occasione della conferenza stampa del Presidente Franco Bile*, Palazzo della Consulta, 8 febbraio 2007, cortecostituzionale.it, pp. 22-23. Sembra seguire l'impostazione appena descritta anche M. D'AMICO, *Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell'assegno divorzile* cit.,

In ogni caso, l'attività ermeneutica, oltre ad essere compito fondamentale di ogni giudice comune, spetta anche al giudice delle leggi, come testimoniano le numerose sentenze – appartenenti all'ampia categoria delle "interpretative" – attraverso le quali è la stessa Corte a fornire la corretta interpretazione da attribuire alla norma oggetto.¹⁷

Tali attività ermeneutiche si confrontano, tuttavia, con la necessità di considerare l'eventuale esistenza di un diritto vivente, ovvero di un approdo interpretativo consolidato in giurisprudenza.

Come si coniuga, allora, il dovere di interpretazione conforme con l'esistenza di un diritto vivente, potenzialmente in contrasto con i principi della Costituzione?

¹⁸

Laddove il giudice *a quo* si confronti con un diritto vivente che giudica incostituzionale, si trova dinanzi a due strade alternative, entrambe in astratto percorribili, potendo scegliere se interpretare la disposizione diversamente dal

la quale evidenza come la questione avrebbe potuto essere risolta in via interpretativa.

17 R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, archivio.rivistaaic.it, G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO', *Giustizia costituzionale* cit., p. 373, M. BELLOCCI – S. MAGNANENSI – E. RISPOLI – P. PASSAGLIA (a cura di), *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2006* cit., p. 23.

18A tale quesito tenta di dare risposta la c.d. "dottrina del diritto vivente", rintracciabile in quella giurisprudenza costituzionale che afferma che, «pur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo per il giudice di merito di conformarsi agli orientamenti della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), è altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza - al punto da acquisire i connotati del "diritto vivente" - è ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte» (Cosi, Corte cost., sentenza n. 350 del 1997, considerato in diritto, n. 2). Tale dottrina nasce, all'esito di una contrastata e difficile evoluzione, ad opera della giurisprudenza costituzionale, da pronunce attraverso le quali il giudice delle leggi si è misurato con l'esistenza di una *communis opinio* giurisprudenziale, riconoscendole specifico valore. Si parla di "guerra tra le due Corti", ad indicare i contrasti interpretativi intercorrenti tra Cassazione e giudice costituzionale. La dottrina individua tre fasi differenti: la prima fase, dalla metà degli anni Cinquanta, in cui si cercano di definire, in via tutto sommato interlocutoria, i poteri spettanti alle due Corti; la seconda, a partire dalla sentenza n. 11 del 1965 fino alla metà degli anni Settanta, coincidente con la "guerra tra Corti" vera e propria; infine, l'affermarsi della "teoria del diritto vivente", a seguito della sentenza n. 276 del 1974, che ha sancito una sorta di "armistizio", definendo il diritto vivente come «il "sistema giurisprudenziale" formatosi, nel difetto di espresse disposizioni». Le pronunce successive hanno poi meglio esplicitato la portata di tale fenomeno, chiarendo che possa parlarsi di diritto vivente solo laddove l'orientamento in esame trovi fondamento nella giurisprudenza della Corte di cassazione e, al contempo, sia caratterizzato dalla continuità di applicazione nel tempo (cfr., tra tutte, Corte cost., sentt. n. 120 del 1984, cons. in dir. n. 3, n. 242 del 2008, cons. in dir. n. 4 e n. 41 del 2006, cons. in dir. n. 2.1). Tuttavia, ancora oggi, la tematica presenta dei profili di incertezza. Per un'analisi sul tema, per tutti, A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente"* cit. e G. CAMPANELLI, *Incontri e scontri tra Corte suprema e Corte costituzionale in Italia e in Spagna*, Torino, 2005, pp. 201 e ss.

giudice di legittimità – con il forte rischio che la sua decisione venga “ribaltata” nel grado successivo di giudizio –, o se sottoporre la questione alla Corte costituzionale.¹⁹

Tornando all’esame della sentenza in commento, si comprende che è su questa base che il giudice delle leggi ha rigettato l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato – la quale lamentava il mancato esperimento dell’interpretazione conforme a Costituzione da parte del rimettente –, esistendo un diritto vivente in materia divorzile e non avendo dunque il giudice *a quo* il dovere di risolvere la questione da solo, in via interpretativa.

Una volta escluso nel caso di specie l’obbligo di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, ben potendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale, ci si domanda per quale motivo la Corte non si sia pronunciata comunque con un dispositivo di inammissibilità, giustificato non dalla mancata interpretazione costituzionalmente orientata, bensì dall’errata ricostruzione della norma oggetto da parte del rimettente.

Il giudice delle leggi, infatti, osserva che «l’erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure, in ragione di tale premessa, dallo stesso formulate»²⁰: a partire da tale passaggio, si potrebbe a ragione sostenere che la Corte – sempre nell’ottica di un’ipotetica scelta di non entrare nel merito – avrebbe dunque potuto dichiarare l’inammissibilità della questione, proprio a fronte dell’erroneità del presupposto interpretativo.

In generale, la dottrina è orientata a ritenere che il giudice costituzionale dovrebbe utilizzare l’inammissibilità qualora non esprima valutazioni di merito, cioè di legittimità costituzionale della norma sottoposta al proprio sindacato, sia che soltanto censuri l’interpretazione che di detta norma le viene proposta, sia che, in aggiunta, proceda ad una sua “correzione”. Qualora, invece, la Corte costituzionale, dopo aver ricostruito la corretta interpretazione da attribuire alla norma oggetto, si spingesse fino al punto di dichiarare l’insussistenza di un contrasto tra quest’ultima ed i parametri costituzionali invocati dal giudice di merito, la scelta dovrebbe cadere sulla formula dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.²¹ In linea di massima, quest’ultima formula richiederebbe un adeguato approfondimento nella parte motiva,

19 Cfr., tra gli altri, G. SORRENTI, *La “Costituzione sottintesa”, Seminario annuale svoltosi a Roma-Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, cortecostituzionale.it*, p. 10 e R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d’antico* cit. A tale proposito, si veda la recente sentenza n. 242 del 2014, in cui la Corte afferma che «in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo – se è pur libero di non uniformarsi e di proporre una sua diversa esegesi, essendo la “vivenza” della norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali – ha alternativamente la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali» (considerato in diritto, n. 2).

20 Così Corte cost., sentenza n. 11 del 2015 cit., considerato in diritto, n. 5.

ovverosia che il giudice delle leggi, attraverso un'accurata comparazione tra norme parametro e norma oggetto, esplicasse le ragioni in base alle quali ritenere insussistenti le violazioni lamentate.

Tuttavia, ciò non sempre accade, così come non è evidentemente accaduto nella sentenza n. 11 del 2015: la Corte reinterpreta il diritto vivente e poi sceglie nel dispositivo la formula dell'infondatezza. Pertanto, la suddivisione dottrinale appena delineata non trova puntuale riscontro nella giurisprudenza costituzionale – soprattutto nella più recente –, così che in molti lamentano come le decisioni aventi natura interpretativa (della disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità) a volte rechino un dispositivo di infondatezza, altre di inammissibilità²², senza che si riesca a distinguere in modo chiaro ed univoco quali siano i criteri che orientino di volta in volta la Corte nello scegliere una formula ovvero l'altra²³, generando confusione ed incertezza nei destinatari delle pronunce, innanzitutto i giudici *a quibus*.²⁴ Ed anche la sentenza n. 11 del 2015 – a parere di chi scrive – è una pronuncia ambigua, strutturata in modo tale da creare dubbi relativamente alla sua effettiva portata.

21 Per tutti, cfr. G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.*, 2008, p. 773, A. GUAZZAROTTI, *Fin dove arriva l'interpretazione conforme a Costituzione?*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 814 e A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle "tipologie" decisorie adottate della Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice a quo: non fondatezza "nei sensi di cui in motivazione", inammissibilità interpretativa, manifesta infondatezza e non fondatezza semplice (... alla luce della sentenza n. 140 del 2013)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 13 ottobre 2013, p. 8. Invece, per una critica alle sentenze con cui la Corte dichiara inammissibile la questione perché l'interpretazione fornita non è quella "esatta" – nel senso di conforme a Costituzione –, senza tuttavia procedere ad una sua "correzione", cfr. G.U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisoria interpretativa di rigetto*, *Giur. cost.*, 2008, pp. 2336 e ss.: «delle due l'una: o la Corte, dopo aver rimproverato i giudici remittenti (giacché di rimprovero si tratta) di non aver cercato una interpretazione diversa da quella seguita, tale da togliere il dubbio di costituzionalità, dice essa stessa qual è questa interpretazione (...), ma allora essa è entrata nel merito e, quale che sia l'efficacia giuridica della sua interpretazione, dice al giudice *a quo* come deve interpretare, e dunque si tratta proprio nella sostanza di una pronuncia interpretativa di rigetto; oppure la Corte non dice qual è questa interpretazione diversa che renderebbe infondata la questione, ma allora (col dichiarare inammissibile una questione per il solo fatto che non è stato fatto alcun tentativo di interpretazione adeguatrice o costituzionalmente orientata) inevitabilmente non farebbe altro che costringere i giudici remittenti ad introdurre una clausola di stile nelle loro ordinanze, con la quale il giudice assicura che egli ha cercato una diversa interpretazione, quella adeguatrice, ma non l'ha trovata».

22 A titolo esemplificativo, cfr. Corte cost., ordinanze nn. 251 del 2006 e 86 del 2013 (manifesta inammissibilità); nn. 177 del 2006, 204, 240 e 280 del 2014 (manifesta infondatezza).

23 Così C. PANZERA, *Sulla "combinazione" delle tecniche decisorie: uno strumento peculiare del (solo) giudice costituzionale*, in E. BINDI- M. PERINI - A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008, p. 424 e A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle "tipologie" decisorie adottate della Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo cit.*, pp. 2-3. Cfr., inoltre, A. ANZON, *Interpretazione "corretta" e interpretazione "conforme a Costituzione" del regime delle rogatorie internazionali*, in *Giur. cost.*, 2002, p. 2426 e ss.

La Corte, in effetti, più che seguire la distinzione elaborata dalla dottrina, sembra orientarsi in modo differente. Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, l'inammissibilità pare configurarsi quale una sorta di "rimprovero" mosso dal giudice costituzionale a quello rimettente, il quale avrebbe meglio potuto redigere l'ordinanza di rimessione o avvedersi della mancanza dei presupposti per la proposizione della questione.²⁵ In sintesi, pare non irragionevole affermare che la Corte tendenzialmente utilizzi la formula dell'inammissibilità quando voglia in qualche misura "sanzionare" il giudice, perché in materia non esiste nessun diritto vivente, cosicché egli aveva l'obbligo di esperire l'interpretazione costituzionalmente orientata e, al contrario, non ha adempiuto²⁶; altrimenti, qualora ci sia un errore nell'esatta ricostruzione del diritto vivente (il quale in ogni caso esiste)²⁷ oppure nella corretta individuazione dell'ambito di operatività di tale diritto vivente²⁸, allora la "sanzione" sembra essere più lieve, risolvendosi nella non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. Questa, appena ricostruita, sembra la linea giurisprudenziale di

24 Sul tema dell'ambiguità generata da certe pronunce interpretative del giudice delle leggi, cfr. L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 3688 e ss. e A. ANZON, *Interpretazione "corretta" e interpretazione "conforme a Costituzione"* cit., pp. 2428 e ss., A. CELOTTO, *Perché la Corte si ostina ad emanare "ordinanze interpretative"?*, *Forum di Quaderni costituzionali*, forumcostituzionale.it, 2003. Inoltre, G. DOLSO, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano, 2003, pp. 129 ss., V. MARCENO', *Le ordinanze di manifesta inammissibilità per "insufficiente sforzo interpretativo": una tecnica che può coesistere con le decisioni manipolative (di norme) e con la dottrina del diritto vivente?*, in *Giur. cost.*, 2005, pp. 804 ss. e E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000 - 2005)*, *Relazione illustrativa*, cortecostituzionale.it. Parla di «apparente schizofrenia della Corte costituzionale» R. Romboli (cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in ID. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2011)*, Torino, 2011, p. 105.

25 Sul tema, R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale* cit. pp. 106 -107 (per un approfondimento della giurisprudenza costituzionale, cfr. note da 81 a 83) e G.U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisoria interpretativa di rigetto* cit. Inoltre, cfr. E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni*, astrid-online.it, 2009, pp. 12 e ss e ID., *Una sentenza interpretativa di inammissibilità?*, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 3107 e ss. Critico con l'atteggiamento che la Corte talvolta assume, «sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse», M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Federalismi.it*, 2007, pp. 7 e ss., Inoltre, cfr. A. ANZON, *Interpretazione "corretta" e interpretazione "conforme a Costituzione"* cit., pp. 2428-29. Infine, A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle "tipologie" decisorie adottate della Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo* cit., pp. 9 e ss.

26 Cfr. Corte cost., ordinanze nn. 226 e 363 del 2008. «Avendo omesso i giudici rimettenti di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche – diverse da quelle praticate – idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, ordinanze n. 35 del 2006, n. 381 del 2005 e n. 279 del 2003; nonché, su questione analoga, oltre alla già richiamata ordinanza n. 32 del 2007, si veda l'ordinanza n. 3 del 2008)», così Corte cost., n. 226 del 2008.

27 Categoria alla quale si ritiene appartenga Corte cost., sentenza n. 11 del 2015.

tendenza. Nel caso di specie, allora, è ipotizzabile che la Corte costituzionale abbia tenuto in considerazione il fatto che, nonostante l'erronea impostazione della questione da parte del giudice, un diritto vivente in materia ad ogni modo esistesse e, dunque, abbia ritenuto che il rimettente non "meritasse" la sanzione dell'inammissibilità.

Tutto bene allora? Non proprio. La Corte costituzionale avrebbe potuto compiere scelte più soddisfacenti. Non è affatto chiaro quali siano le conseguenze pratiche ricavabili da tale pronuncia, tentando di porsi nell'ottica dei giudici di merito. Gli interrogativi sono molteplici. Quali sono le conseguenze che è possibile trarre da una pronuncia come la sentenza n. 11 del 2015, in cui la Corte formalmente entra sí nel merito (tramite l'utilizzo del dispositivo dell'infondatezza), ma nella motivazione si limita ad affermare la mera erroneità del presupposto interpretativo, senza tuttavia procedere in motivazione ad un'analisi esplicita sulla compatibilità tra norma oggetto, "corretta" dalla Corte stessa, e norme parametro? Come dovranno orientarsi i giudici *a quibus*, una volta che si trovino a dover applicare la medesima norma in giudizio? Potranno risollevarne la questione di legittimità costituzionale? Se sì, in che termini? Come si dirà meglio, il dubbio che emerge è che la Corte abbia volutamente evitato di pronunciarsi con la chiarezza che il tema avrebbe meritato.

5. *La sentenza n. 11 del 2015 quale esempio di pronuncia "correttiva occulta" o "di rigetto con interpretazione". Un'analisi critica*

Non può certo nascondersi come la pronuncia in esame riguardi una questione – anche dal punto di vista processuale – più complessa di quanto possa apparire: come già esaminato, infatti, la reinterpretazione della norma oggetto da parte della Corte costituzionale si lega alla ricostruzione di quello che è il diritto vivente in materia: non si tratta del solo erroneo presupposto interpretativo, bensì del binomio erroneo presupposto interpretativo/diritto vivente. L'autonomia interpretativa della Corte, pertanto, non è svincolata dall'interpretazione offerta dai giudici ordinari ma ad essa si lega, riformulando la norma oggetto tramite la ricostruzione del reale orientamento della giurisprudenza maggioritaria. Ciò premesso, si ritiene che la pronuncia in commento – sebbene faccia riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione – abbia in ogni caso natura interpretativa, come è possibile ricavare dall'espressione «l'erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente».²⁹ In particolare, si tratterebbe di una sentenza interpretativa che certa parte della dottrina definisce "correttiva occulta", altra

²⁸ Cfr., recentissimamente, Corte cost., sentenza n. 14 del 2015, dove il giudice costituzionale ha nuovamente utilizzato la formula della non fondatezza della questione. In quel caso, il diritto vivente era stato correttamente ricostruito ad opera del giudice remittente; tale diritto vivente, correttamente delineato, non era però riferibile all'ipotesi che interessava il caso di specie, la presentazione della domanda di oblazione: la questione, pertanto, è dichiarata dalla Corte «non fondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, sub specie di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» (considerato in diritto, n. 6).

“sentenza di rigetto con interpretazione”³⁰. “Correttiva” perché di fatto la Corte costituzionale, una volta rilevata l’erroneità dell’interpretazione da cui ha mosso il giudice *a quo*, “corregge” la norma oggetto, il presupposto interpretativo, ricostruendola lei stessa. E perché “occulta”? Perché nel dispositivo non si rinvia la formula «dichiara non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione» – che, al contrario, caratterizza tipicamente le sentenze interpretative di rigetto –, bensì la “semplice” infondatezza.³¹

Mentre nel caso delle interpretative di rigetto risulta evidente che la norma oggetto ricostruita dalla Corte è giudicata conforme a Costituzione, rimangono dei dubbi relativamente a sentenze quali la pronuncia in commento. Non risulterebbe chiaro, cioè, se la questione è dichiarata infondata solo perché il presupposto interpretativo è erroneo, oppure, in aggiunta, perché la norma oggetto – così come deve essere intesa secondo il giudice delle leggi, che l’ha ricostruita – è conforme a Costituzione. Nella sentenza n. 11 del 2015 questa ambiguità risulta – come accennato – particolarmente evidente, in quanto nella parte motiva la Corte si limita ad affermare l’erroneità del presupposto e a ridelineare il diritto vivente, senza alcun approfondimento ulteriore. L’interrogativo che emerge, in altre parole, è il seguente: il dispositivo di infondatezza (semplice) deriva unicamente dal fatto che il presupposto è erroneo, rimanendo impregiudicato qualsiasi giudizio, positivo o negativo che sia, sulla bontà costituzionale del diritto vivente effettivo; oppure, al contrario, la scelta dell’infondatezza significa anche una valutazione di conformità a Costituzione di quest’ultimo?

²⁹ Così Corte cost., sentenza n. 11 del 2015 cit., considerato in diritto n. 5.

³⁰ Sulle pronunce interpretative, V. CRISAFULLI, *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte cost.*, in *Giur. cost.*, 1965 e G. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, Milano, 1989, Estratto da *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, 1987, p. 645 e ss. Inoltre, cfr. sul tema V. ONIDA – M. D’AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi*, cit., pp. 273 e ss., V. ONIDA, *La Corte e i diritti*, in L. CARLISSARE (a cura di), *Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra in Europa*, Padova, 1998, p. 186, R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in ID. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino, 1999, p. 166, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano, 2004, pp. 221 e ss., A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”*, cit., p. 2427, G. SORRENTI, *L’interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 221, E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (un’indagine sul seguito delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. cost.*, 2000, p. 691 e M. PALOMBI, *La Corte costituzionale fra interpretazione correttiva e interpretazione adeguatrice*, in P. FEMIA (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Napoli, 2006, p. 85. La dottrina maggioritaria traccia una distinzione tra sentenze interpretative di rigetto “in senso stretto” (anche dette “adeguatrici”) e sentenze “con interpretazione” (o, secondo altra definizione, “correttive” ovvero “occulte”). Secondo tale classificazione, la prima categoria è caratterizzata da un dispositivo in cui compare la formula della non fondatezza “nei sensi di cui in motivazione”, da un richiamo pertanto alle argomentazioni svolte nella parte finale del considerato in diritto. Tali pronunce, nella misura in cui forniscono l’interpretazione volta ad adeguare la disposizione censurata alla Costituzione, vengono denominate “adeguatrici”. Appartengono alla seconda categoria, invece, le decisioni che non denunciano nel dispositivo la loro natura interpretativa.

³¹ Tra le altre, cfr., a titolo esemplificativo, Corte cost., sentenze nn. 354 e 363 del 1997; 19, 89 e 211 del

Tralasciando il fatto che da più parti venga sottolineato come, in realtà, i criteri che differenziano le due tipologie decisorie (interpretative di rigetto e correttive o di rigetto con interpretazione) siano tuttora incerti e discutibili³², ci sembra di poter affermare che il dispositivo dell'infondatezza – anziché quello dell'inammissibilità – sia proprio indice del fatto che la Corte abbia voluto “salvare” la costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di assegno divorzile. Tale convinzione sembra trovare riscontro in quella parte della dottrina che sostiene che «ad impedire una netta distinzione tra le due ipotesi sta soprattutto la considerazione che l'uso della normativa costituzionale rientra – deve rientrare – nell'ambito della comune interpretazione sistematica della legge ordinaria, e dunque è tra i canoni che il giudice ordinario deve usare per formulare l'interpretazione corretta. D'altra parte, nelle sentenze “correttive” la reinterpretazione, da parte della Corte costituzionale, della disposizione impugnata è pur sempre finalizzata al sindacato di costituzionalità e non a semplice intento nomofilattico, così che l'interpretazione “corretta” reperita sul piano della legislazione ordinaria (...) è di regola anche quella “costituzionalmente conforme” sulla quale si basa la valutazione di non fondatezza».³³ Pertanto, anche le sentenze interpretative correttive occulte conterrebbero in realtà, anche se implicitamente, un giudizio positivo sulla conformità a Costituzione della norma oggetto, così come ricostruita dallo stesso giudice costituzionale.³⁴

32 «Nella giurisprudenza della Corte, la distinzione concettuale, riferita da parte della dottrina alle sentenze interpretative di rigetto, tra interpretazione “correttiva” e interpretazione “adeguatrice” non sempre trova puntuale riscontro», così V. CRISAFULLI, *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale* cit., p. 92. Tra gli altri, cfr. inoltre E. LAMARQUE, *Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto*, cit., p. 691 e A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., p. 2427 e ss., la quale rileva come la casistica delle sentenze interpretative sia ricca ed eterogenea ed emergano difficoltà di classificazione sia a livello teorico, sia sul piano dell'utilizzo delle diverse tecniche da parte del giudice delle leggi.

33 Testualmente, A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., pp. 2427-28 e ID., *“Diffusione” del controllo di costituzionalità o “diffusione” del potere di attuazione giudiziaria della Costituzione?*, in E. MALFATTI – R. ROMBOLI – E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo “diffuso”?*, Torino, 2002, pp. 379-80, la cui impostazione è ripresa, tra gli altri, da F. BAIOLO, *Le pronunce interpretative di rigetto: un tentativo di razionalizzazione anche alla luce delle nuove varianti interpretative adottate dalla Consulta*, in *Relazione al seminario conclusivo del XXII ciclo di Dottorato in Diritto dell'Università di Genova “L'interpretazione giuridica”*, 14 dicembre 2007, Università di Genova e A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate della Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo* cit., pp. 4-5. Ad ogni modo, V. CRISAFULLI, in *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale* cit., p. 92, evidenzia come tali considerazioni siano comunque elaborate su un terreno incerto, poiché le pronunce correttive sarebbero comunque caratterizzate da un'intrinseca ambiguità: «Di solito, (...) l'interpretazione «adeguatrice» rimane in sordina, aleggia nella penombra, mentre l'accento sembra cadere soprattutto sulla interpretazione «correttiva». La Corte non dice espressamente e precisamente che, interpretata nel senso a, la disposizione A sarebbe contraria alla Costituzione, laddove non è invalida se interpretata nel senso b, a suo giudizio esatto; ma tutto ciò sottintende o al più vi accenna di sfuggita, e non senza timidezza».

34 Lo stesso Crisafulli, già nel 1956, scriveva che la Corte costituzionale può ritenere la questione infondata perché la disposizione ha un significato differente da quello attribuitole dal giudice rimettente, significato che viene considerato dalla Corte conforme a Costituzione (cfr. V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione*

Sviluppando tale impostazione, alcuni hanno giustamente criticato la prassi giurisprudenziale delle decisioni interpretative occulte, ritenendo che la Corte costituzionale dovrebbe sempre esplicitare come la decisione abbia in ogni caso natura esegetica poiché, ogniqualevolta la Corte non segnali esplicitamente tale natura, attraverso l'uso di formule lessicali specifiche, il rischio altro non è che rendere molto più complessa la comprensione della reale portata della pronuncia da parte dei destinatari (cittadini e giudici *a quibus*).³⁵ Tuttavia, tale conclusione, che si condivide, si scontra irrimediabilmente con la più recente prassi giurisprudenziale della nostra Corte: l'utilizzo della nota formula «nei sensi di cui in motivazione» avviene in maniera del tutto residuale³⁶, ovverosia quando si tratta di superare un diritto vivente contrario a Costituzione o di avanzare ipotesi interpretative ad esso alternative³⁷, oppure quando l'interpretazione fornita dalla Corte «appare, nei riguardi del testo normativo, più “creativa” o più “ardita”, in quanto il significato indicato dalla Corte non discende affatto chiaramente dalla lettera del medesimo, quando addirittura non sembra porsi in contrasto con esso³⁸».³⁹

della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 929 e ss.). Sul tema, si veda inoltre G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO', *Giustizia costituzionale* cit., pp. 381-82, dove si afferma che «la formula «nei sensi di cui in motivazione» contenuta nel dispositivo è segno sicuro della natura interpretativa della decisione. Tuttavia, questa natura – cui corrisponde la necessità di ricorrere alla motivazione per comprenderne la portata – non dipende necessariamente da quella formula, che può anche mancare. Occorre porre mente all'intera decisione: è dall'unità dispositivo-motivazione che se ne può trarre il significato (in particolare, nel caso di rigetto della questione)».

35 In questo senso, *ex plurimis*, L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale*, cit. pp. 3688 e ss. e A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., pp. 2428 e ss.; cfr. anche G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO', *Giustizia costituzionale* cit., p. 382 a proposito dell'invito a evitare i dispositivi privi della formula dell'interpretazione, quando la decisione, nella sostanza, lo è.

36 Cfr. R. ROMBOLI, *Verso un “nuovo” utilizzo delle decisioni interpretative*, in *Quad. cost.*, 2007, p. 593, E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione* cit., ID., *Gli effetti della sentenza interpretativa di rigetto* cit., p. 691 e ss., L. PESOLE, *Quando la Corte “neutralizza” una legge*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 235, F. BAILO, *Le pronunce interpretative di rigetto: un tentativo di razionalizzazione* cit., pp. 8 e ss. e A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate della Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo* cit., p. 6.

37 Si veda la recente sentenza n. 3 del 2015, in materia di impugnazione degli atti processuali (diritto di difesa), in cui la Corte – pur apprezzando le «preoccupazioni garantiste» del giudice rimettente (Corte Cass., II sez. civ.) – reinterpretava il diritto vivente e, giudicandolo conforme a Costituzione, «dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile».

In considerazione di tali ultime tendenze, ricavabili dalle più recenti pronunce del giudice delle leggi, e ricordando che la sentenza in esame vede la presenza di un diritto vivente ricostruito dalla Corte ma non da essa censurato, sembra possibile affermare che la sentenza n. 11 del 2015 possa riuscire a trovare una sua collocazione nel solco della più recente giurisprudenza costituzionale. Ciò nonostante, si ritiene che tale prassi giurisprudenziale sia criticabile, nella misura in cui il dispositivo non sembra spiegato dalla motivazione. Nel caso di specie, come in altri affini, pertanto, sembrerebbe più opportuno esplicitare la portata interpretativa della decisione nel dispositivo, legando così quest'ultimo alla parte motiva, attraverso una sentenza interpretativa di rigetto.⁴⁰

Oppure, in alternativa, volendo adottare nel dispositivo la formula dell'infondatezza "semplice" – come di fatto avvenuto –, si sarebbe allora più coerentemente potuta abbinare tale formula ad una motivazione nella quale la Corte avesse approfondito il merito della questione, senza limitarsi alla mera correzione del presupposto interpretativo ma anche vagliando la compatibilità del diritto vivente effettivo (comprensivo anche dei criteri di determinazione del *quantum*, "dimenticati" dal giudice rimettente) rispetto alle norme parametro.

Di nuovo, il dubbio che sorge è che il giudice costituzionale abbia pronunciato una sentenza volutamente ambigua, evitando di "salvare" in modo chiaro ed inequivocabile un diritto vivente da più parti criticato, nella misura in cui – nella prassi giurisprudenziale – ha talvolta generato conseguenze inique sul piano dei diritti sostanziali.

4. Alcune considerazioni di merito

38 La citazione è di R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico* cit., che, alla nota 73, ricorda Corte cost., sentenze nn. 410, 460 e 480 del 2005.

39 Per tutti, cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale* cit., pp. 108-09, ID., *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico* cit.. Cfr., inoltre, E. LAMARQUE, *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in E. MALFATTI – R. ROMBOLI – E.ROSSI, *Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione*, Torino, 2002, pp. 238-39.

40 Si ritiene che la sentenza interpretativa di rigetto, "nei sensi di cui in motivazione", ancorché priva di efficacia *erga omnes*, sarebbe in grado di fornire una molto più chiara indicazione ai giudici comuni e di esplicitare un maggior "effetto di convincimento" sul piano interpretativo. In particolare, legare il dispositivo alla parte motiva, attraverso un chiaro rimando ad essa, avrebbe il pregio di rendere più chiare le indicazioni fornite dalla Corte; per usare un'espressione di Zagrebelsky, le indicazioni date dalla Corte «circa il modo costituzionalmente corretto di interpretare le leggi varranno almeno come precedente autorevole, cui spetta, invece che una forza legale, una forza persuasiva» (così G. ZAGREBELSKY, *La Giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, p. 188).

Nel merito, – nonostante si affermi che la Corte avrebbe potuto mostrarsi più “coraggiosa”, portando alle dovute conseguenze quanto si ricava (non senza incertezze) soltanto tra le righe della sentenza – si ritiene che il dispositivo di infondatezza trovi una sua giustificazione nell’opportunità di mantenere la norma oggetto “elastica” e adattabile ai casi concreti di volta in volta sottoposti all’attenzione dei giudici di merito.

Nell’ordinanza di rimessione si sostiene che il diritto vivente in materia di assegno divorzile si pone in contraddizione – logica, oltre che giuridica – con l’istituto del divorzio: mentre quest’ultimo ha la finalità di far cessare il vincolo matrimoniale, il parametro del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, al contrario, tende a prolungare in via potenzialmente infinita gli effetti patrimoniali propri di tale vincolo, ormai sciolto. Secondo il giudice *a quo*, ciò contrasterebbe con la finalità assistenziale che la legge attribuisce all’assegno, esorbitando dal contenuto solidaristico dell’articolo 2 e violando il criterio della ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. A parere di chi scrive, la parte più interessante dell’ordinanza è però quella in cui si afferma come il matrimonio (e così il divorzio) non sia un istituto storicamente determinato, tanto che si è assistito ad una sua progressiva evoluzione, che oggi lo fa coincidere – in ultima analisi – con l’affetto reciproco tra coniugi; in particolare, si legge che «la concezione tradizionale, che attribuiva al matrimonio – fra l’altro – lo scopo di assicurare una posizione e uno *status* sociale alla donna, è stata sostituita dall’idea che il matrimonio sia un fatto privato degli sposi e si fonda sul reciproco consenso, venendo meno il quale si ha la dissoluzione definitiva del vincolo e del rapporto che ad esso è conseguito».⁴¹ È sulla base di tale considerazione – il mutamento del concetto di famiglia, dei rapporti tra coniugi e del ruolo sociale della donna – che il Tribunale di Firenze ritiene che il diritto vivente si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri già ricordati, anche con l’articolo 29 della Costituzione.

Posto che, come già detto, si ritiene che la Corte costituzionale, con la scelta del dispositivo di infondatezza (anziché di inammissibilità) abbia voluto “salvare” il diritto vivente, non si riesce a comprendere né a giustificare per quale motivo non abbia esplicitato nella motivazione il perché della conformità a Costituzione di quest’ultimo. La questione, infatti, anche se mal impostata, riguarda un tema certamente importante, coinvolgendo la natura del matrimonio e dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed inserendosi nell’ambito di un dibattito quanto mai attuale. Peraltro, un approfondimento avrebbe avuto il pregio di fornire ai giudici *a quibus* criteri interpretativi ulteriori, posto che la giurisprudenza costituzionale sul tema non pare offrire precedenti univoci: con la sentenza n. 472 del 1989 la Corte configura l’assegno divorzile come avente «una funzione ormai soltanto assistenziale, ma pur sempre non strettamente alimentare»⁴²; nella sentenza n.

41 Così Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 maggio 2013, n. 239 cit., n. 10.

42 Così Corte cost., sentenza n. 472 del 1989, considerato in diritto, n. 3.

419 del 1999, invece, sembrerebbe attribuirgli una natura solidaristica⁴³; infine, nella sentenza n. 17 del 2000 si afferma che il *quantum* dell'assegno va parametrato al tenore di vita precedente, senza che però venga detto che ci debba essere una coincidenza con quest'ultimo.⁴⁴ Ad ogni modo, – e questo è senz'altro un punto da sottolineare – non può non rilevarsi come la Corte si sia spesso dimostrata, nella materia del diritto di famiglia, sensibile all'evolversi dei costumi sociali.⁴⁵ Ed è precisamente su tale terreno che il giudice *a quo* ha fondato la propria ordinanza di rimessione, ritenendo che, proprio alla luce del mutamento delle circostanze storico-culturali, – a parere del rimettente, oggi il matrimonio sarebbe incentrato quasi esclusivamente sulla componente affettiva, piuttosto che su quella patrimoniale; i divorzi sarebbero molto più frequenti, così da limitare l'affidamento del coniuge più “debole”; la donna avrebbe modificato il suo ruolo sociale, anche a livello economico – il diritto vivente sia anacronistico e anticostituzionale.

Tuttavia, al di là delle argomentazioni addotte, rispetto alle quali possono nutrirsi alcune perplessità⁴⁶, punto cruciale e imprescindibile rimane il fatto che il Tribunale di Firenze abbia omesso del tutto di dare rilevanza alla restante parte

43 «Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all'ex coniuge, al quale sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare (...)», così Corte cost., sentenza n. 419 del 1999, considerato in diritto, n. 2.1.

44 Letteralmente, la Corte parla di «credito (...) parametrato al pregresso tenore di vita dell'alimentando», così Corte cost., sentenza n. 17 del 2000, considerato in diritto, n. 2. Sul tema, cfr. M. D'AMICO, *Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell'assegno divorzile* cit.

45 Emblematiche, a questo proposito, Corte cost., sentenze nn. 64 del 1961 e 126 del 1968 in materia di adulterio, in cui il giudice delle leggi – a distanza di pochissimo tempo – è passato dal “salvare” la norma che incriminava l'adulterio della sola donna a dichiararne l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 29 Cost. (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Da menzionare, inoltre, in materia di trasmissione del cognome e di parità di genere, Corte cost., ordinanza n. 176 del 1988 e sentenza n. 61 del 2006: nonostante in quest'ultima la Corte abbia dichiarato inammissibile la questione per discrezionalità del legislatore, è evidente il cambio di impostazione rispetto al 1988, in considerazione della mutata realtà sociale (si veda peraltro, sul tema, l'ordinanza n. 31 del 2014, con cui il Tribunale di Genova ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale e la recente condanna della Corte Edu del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*). Infine, quali ulteriori esempi di come nella giurisprudenza costituzionale “entri” l'evoluzione dei costumi, si vedano le pronunce con cui la Corte – pur non riconoscendo loro la tutela di cui all'art. 29 Cost. – ha dichiarato la rilevanza costituzionale delle famiglie “di fatto”, riconducendole all'ambito di protezione di cui all'art. 2 Cost. (diritti inviolabili dell'uomo all'interno delle formazioni sociali) (in particolare, cfr. Corte cost., sentenze nn. 404 del 1988 e 559 del 1989; nonché, da ultimo, le sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014). Sul tema, M. D'AMICO, *I diritti contesi*, Milano, 2008, pp. 87 e ss., ID., *Diritti LGBT e “nuove famiglie” in Italia*, pp. 23 e ss., in M. D'AMICO – C. NARDOCCI – W. WINKLER (a cura di), *Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti d'America*, ID., *Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell'assegno divorzile* cit. pp. 6 e ss. e F. BIONDI, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, in *Convegno annuale Associazione “Gruppo di Pisa”*, 7-8 giugno 2013, *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Gruppodipisa.it. Si veda, per un approfondimento in materia, la recentissima condanna della Corte Edu del 21 luglio 2015, *Oliari e a. c. Italia*, per la prolungata inerzia del legislatore italiano nell'adottare una legislazione diretta al riconoscimento e

dell'articolo 5, comma 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 – anch'essa di fondamentale importanza e strettamente connessa alla prima –, contenente i criteri di determinazione del *quantum* dell'assegno, il quale potrebbe arrivare ad essere estremamente differente dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendo il giudice ampia discrezionalità nella valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti il singolo caso. Come giustamente segnalato dalla dottrina, infatti, il potere discrezionale del giudice del divorzio è assolutamente opportuno, poiché le molteplici situazioni concrete che possono presentarsi alla sua attenzione richiedono necessariamente risposte plurime e differenziate; al contrario, una decisione interpretativa di accoglimento – ciò che è richiesto dal giudice *a quo* – avrebbe irrigidito moltissimo l'ordinamento, riducendo all'osso la discrezionalità del giudice ed eliminando l'attuale flessibilità del dettato normativo.⁴⁷ Anzi, si potrebbe sostenere che, proprio sulla base di una valorizzazione dei mutamenti sociali che si registrano rispetto all'istituto del matrimonio e dei rapporti tra coniugi, è tanto più opportuna una norma che rimanga “elastica”, adattandosi alle circostanze concrete che di volta in volta sono sottoposte all'attenzione dei giudici.⁴⁸ A tale proposito, la stessa giurisprudenza di legittimità ha in varie occasioni avuto modo di spiegare come il giudice del caso concreto sia dotato di ampia libertà, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, essendo legittimato a non considerare determinanti tutti i parametri di cui all'art. 5, comma 6 della legge, bensì potendo ritenere assorbente la sola valutazione delle condizioni economiche in

46 L'argomento relativo all'incremento dei divorzi pare una mera constatazione di fatto, che giuridicamente non muta i profili della questione; il rilievo legato al cambiamento del ruolo della donna nella società, invece, sembra generalizzare, non tenendo conto del fatto che questo può certamente dirsi rispetto ad alcune realtà, ma non è probabilmente altrettanto vero – nel nostro Paese – rispetto ad altre. Come già affermato, pertanto, l'argomento più interessante sembra essere quello relativo al mutamento del concetto di matrimonio e dei rapporti tra coniugi.

47 Così M. D'AMICO, *Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell'assegno divorzile* cit., pp. 6-9, la quale richiama Corte cost., sentenza n. 419 del 1999, sentenza interpretativa di rigetto, nella quale la Corte costituzionale – in relazione ai criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge del defunto – valorizza la flessibilità della normativa, che fornisce molteplici elementi valutativi al giudice, «la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico» (considerato in diritto, n. 2.2), e rende in ultima analisi la disciplina conforme al dettato costituzionale.

48 Si veda, quale esempio emblematico di tale applicazione “elastica” della norma, la recente e importante sentenza Cass. Civ., I sez. civ., 3 aprile 2015, n. 6855, con cui la Corte di cassazione afferma che «la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile di cui il medesimo benefici». Si tratta, di una sentenza attorno alla quale si è acceso un dibattito, poiché la Cassazione – affermando che «il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale di uno dei partner non può che venir meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto» – pare sostenere, in discontinuità rispetto al passato, che l'esistenza di una famiglia di fatto non vada ad incidere sulla determinazione del *quantum*, bensì, ancor prima, sull'esistenza dell'*an*. Il precedente orientamento, al contrario, riteneva che la famiglia di fatto determinasse una sorta di quiescenza del diritto all'assegno, destinato a rivivere nel caso di cessazione della convivenza *more uxorio*.

cui versano entrambi gli ex coniugi, dunque anche colui sul quale grava l'obbligo di corresponsione.⁴⁹

Si considerano questi elementi da soli sufficienti ad evitare situazioni tali per cui il soggetto tenuto al pagamento dell'assegno divorzile non riesca a far fronte al proprio sostentamento e alle necessità della vita quotidiana. Pertanto, si ritiene che le conseguenze inique che purtroppo si verificano nella prassi (non così raramente), rispetto ad assegni divorzili manifestamente sproporzionati e irragionevoli⁵⁰, non derivino dall'irragionevolezza del parametro del tenore di vita per la determinazione dell'*an*, bensì dalle scelte compiute dai singoli giudici nella fase, logicamente successiva, della quantificazione del *quantum*.⁵¹

5. Conclusioni

Sulla base di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che con la sentenza n. 11 del 2015 la Corte costituzionale, optando per la dichiarazione di non fondatezza della questione, a fronte dell'erroneità del presupposto interpretativo, abbia inteso sottendere che, ad ogni modo, il diritto vivente – così come essa stessa l'ha ricostruito – non risulta contrario ai parametri costituzionali invocati dal giudice *a quo*.⁵²

È stato osservato che la Corte, in ipotesi di questo tipo, potrebbe anche dichiarare l'inammissibilità della questione sulla sola base dell'erroneità del presupposto; la scelta del dispositivo dell'infondatezza, invece, segnalerebbe il «rilievo propriamente costituzionale della questione interpretativa» e il fatto che la Corte – sia pure indirettamente – esprima una valutazione di conformità a Costituzione dell'interpretazione da essa stessa «corretta». ⁵³

Con la sentenza n. 11 del 2015, dunque, la Corte avrebbe inteso avallare l'orientamento della consolidata giurisprudenza in materia di assegno divorzile, senza porsi in contrasto con l'ormai granitico orientamento della Cassazione.

49 «Nel determinare l'assegno di divorzio, il giudice non deve dare giustificazione di tutti contemporaneamente i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, potendo anche considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura di esso in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti medesime», così Cass. civ., 22 febbraio 2010, n. 4079, che richiama – *ex plurimis* – le sentenze nn. 9876 del 2006, 10210 del 2005 e 13169 del 2004.

50 Il Rapporto Italia 2011 di *Eurispes*, Istituto di studi politici economici e sociali, evidenzia come molti padri divorziati siano in condizioni di grave indigenza economica.

51 In questo senso F. BIONDI, *Il criterio del "tenore di vita in costanza di matrimonio" nella determinazione dell'assegno divorzile e l'identità della famiglia fondata sul matrimonio nell'art. 29 della Costituzione. Nota a Tribunale di Firenze, ordinanza 22 maggio 2013*, in *Rivista AIC*, pp. 8 e ss.

Resta fermo, in ogni caso, che tale ragionamento – se davvero è stato compiuto, come si è dell'idea, – rimane comunque tra le righe della motivazione e non viene sviluppato. Pertanto, si potrebbe “rimproverare” al giudice costituzionale il fatto di non essere stato più chiaro ed esaustivo nello spiegare i vari passaggi che hanno portato alla dichiarazione di infondatezza della questione.⁵⁴ Infatti, la struttura che caratterizza la sentenza n. 11 del 2015 presta il fianco a fraintendimenti, non emergendo in essa alcun argomento davvero in grado di scoraggiare i giudici di merito dal risollevarne una nuova questione di legittimità costituzionale. E questo proprio in quanto la Corte non ha esplicitato le implicazioni della propria pronuncia, che rimane contraddittoria, contenendo una parte motiva che non riesce a spiegare la formula decisoria adottata nel dispositivo.

La questione oggetto di una ipotetica nuova ordinanza di rimessione potrebbe delinearsi a partire dai seguenti passaggi logici: posto che il *quantum* dell'assegno divorzile – per la determinazione del quale, affianco al mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, concorrono criteri quali condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed

52 Ciò in linea con quella dottrina che – nonostante certifichi un disorientamento rispetto all'esatta qualificazione di decisioni del tipo di quella in esame – sostiene che «oggi non vi sono dubbi che, nel filone considerato, la reinterpretazione della Corte spesso non si possa dire (...) scissa da valutazioni attinenti alla costituzionalità» (così G. SORRENTI, *La “Costituzione sottintesa”* cit., p. 10). Sul tema, inoltre, L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, III ed., Padova, 1998, p. 779, V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria* cit., pp. 929 e ss., G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO', *Giustizia costituzionale* cit., pp. 381-82 e A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 1998, pp. 196-97. Infine, cfr., di nuovo, A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., pp. 2427-28, G. SORRENTI, *La “Costituzione sottintesa”* cit., pp. 10 e ss. e E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale* cit., p. 18. Cfr., infine, la critica di M. Palombi, secondo il quale la stessa distinzione tra pronunce meramente correttive e pronunce propriamente interpretative (basate sul canone di interpretazione adeguatrice) sarebbe da abbandonare, sulla base della considerazione che nelle decisioni della Corte anche l'ascrizione di significato ad un testo è sempre finalizzata al sindacato di costituzionalità (cfr. M. PALOMBI, *La Corte costituzionale fra interpretazione correttiva e interpretazione adeguatrice* cit.).

53 In questo senso, specificamente, A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., pp. 1430-31. Inoltre, per tutti, ID., *“Diffusione” del controllo di costituzionalità* cit., pp. 379-80, F. BAIOLO, *Le pronunce interpretative di rigetto* cit. e A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate dalla Corte costituzionale* cit., pp. 4-5.

54 Come già richiamato, infatti, in difformità con le più recenti decisioni ma in linea con quello che autorevole dottrina considera il “dover essere” del processo costituzionale, qualora la Corte costituzionale non ritenesse di poter entrare nel merito, dovrebbe adottare la formula dell'inammissibilità; laddove, invece, scegliesse di dichiarare la non fondatezza della questione, dovrebbe coerentemente operare il confronto tra la norma sottoposta al proprio sindacato ed i singoli parametri della Costituzione. Di nuovo, cfr., per tutti, G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale* cit., p. 773, A. GUAZZAROTTI, *Fin dove arriva l'interpretazione conforme a Costituzione?* cit., p. 814 e A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate dalla Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo* cit., pp. 8 e 10.

economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione – potrebbe talvolta non venire ricalibrato verso il basso da tali ulteriori criteri di determinazione, ne consegue che, di fatto, l'indice di partenza – il medesimo tenore di vita – potrebbe non solamente determinare in astratto l'*an* (se l'assegno vada o meno corrisposto), ma altresì costituire l'unico parametro che fonda in concreto la determinazione dell'importo. A tale proposito, si potrebbe affermare che esista una sorta di gerarchia tra tenore di vita, che assurge a criterio principale, e gli altri criteri che concorrono con esso nella determinazione del *quantum*. Sulla base di tali considerazioni, non sembra improbabile che un giudice si interroghi nuovamente, anche a seguito della sentenza n. 11 del 2015, sulla conformità a Costituzione del parametro del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ancorché l'articolo 5 ne menzioni altri ai fini della quantificazione dell'importo dell'assegno.

In conclusione, allora, come la Corte avrebbe meglio potuto pronunciarsi?

Come abbiamo visto, una possibilità sarebbe coincisa nel non entrare nel merito e, dopo aver esaminato le due eccezioni di inammissibilità prospettate dall'Avvocatura di Stato (difetto di motivazione in punto di rilevanza e mancato esperimento dell'interpretazione costituzionalmente conforme) e averle rigettate, riscontrarne una terza – come la Corte di fatto ha riscontrato –, ovvero sia l'erroneo presupposto interpretativo, valutandolo però non come motivo di infondatezza, bensì di inammissibilità della questione. Questa ipotesi, pertanto, considera la formula dell'inammissibilità quale espressione del fatto che non si è effettuato un vaglio esplicito di legittimità costituzionale; tuttavia, non si può non considerare che la Corte utilizzi generalmente tale formula decisoria per "sanzionare" il giudice, qualora egli sia incorso in gravi ed evidenti errori nella formulazione dell'ordinanza o nell'esperimento delle tecniche di interpretazione (circostanze che probabilmente la Corte ha ritenuto non sussistere nel caso di specie).

A nostro parere, allora, la Corte avrebbe meglio potuto esplicitare la portata della propria pronuncia, scegliendo tra una delle possibili alternative seguenti.

La prima opzione sarebbe consistita nel segnalare nel dispositivo la natura interpretativa della decisione, dichiarando la non fondatezza "nei sensi di cui in motivazione", così da rendere chiaro che l'interpretazione ricostruita – il diritto vivente effettivo – fosse, oltre che la corretta norma oggetto, anche conforme al dettato costituzionale.

La segnalazione nel dispositivo della portata interpretativa della pronuncia risulterebbe fondamentale al fine di consentire agli utenti della giustizia costituzionale – giudici comuni e cittadini – di riconoscere immediatamente la forza della decisione, senza cadere in fraintendimenti. In altre parole, si vorrebbe evitare «che la Corte costituzionale si isoli e rinunci al dialogo con i

suoi interlocutori». ⁵⁵ Per le sentenze dovrebbe valere il principio di totalità, in base al quale esse si compongono di motivazione e dispositivo, ed è quest'ultimo in particolare a contenere il messaggio che per primo arriva al destinatario che legge. ⁵⁶ La vera scelta dovrebbe essere quella operata a monte, tra accoglimento e rigetto; una volta imboccata la seconda strada ed avendola intrapresa sulla scorta di una certa interpretazione della norma oggetto, divergente rispetto a quella prospettata dal giudice *a quo*, non troverebbe giustificazione differenziare nel dispositivo tra interpretative – per così dire – “esplicite” e sentenze “occulte”, tanto più che tale differenziazione avrebbe il difetto di produrre incertezze, non essendo davvero comprensibili i motivi per i quali la Corte si orienti per l'una o per l'altra formula decisoria. ⁵⁷

La Corte costituzionale, altrimenti, avrebbe potuto – una volta ricostruita la giusta interpretazione della norma oggetto – dimostrarsi più “coraggiosa” ed esplicitare fino in fondo il proprio ragionamento, vagliando la compatibilità della norma oggetto “corretta” con i diversi parametri costituzionali invocati dal giudice *a quo*, per poi dichiarare la non fondatezza della questione.

Alla luce di tutte le considerazioni che si è cercato di svolgere attraverso la presente trattazione, non sembra irragionevole affermare che le due ultime alternative proposte siano in linea con quella dottrina, richiamata più volte, la quale esprime forti perplessità – nel caso di pronunce “correttive” del tipo di quella in commento – sull'utilizzo di un dispositivo di rigetto “secco”, a fronte, d'altra parte, della mancanza di un controllo di costituzionalità esplicito della norma oggetto nella parte motiva; in altre parole, in presenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza. ⁵⁸

Citando Leopoldo Elia, «non ci può essere indifferenza per le formulazioni del dispositivo (di rigetto semplice o “nei sensi”, oppure di inammissibilità o anche manifesta) senza produrre ulteriore confusione ed incertezza circa i motivi poco

55 L'espressione è di E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale* cit., p. 19. Cfr., sul punto, M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista “Giurisprudenza costituzionale”*, in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale*, Milano, 2006, p. 935, L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale* cit., pp. 3689-90 e A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., pp. 2427-28.

56 Così L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale* cit., p. 3688, che richiama il pensiero di E. Capaccioli, secondo il quale nell'interpretare una sentenza bisogna innanzitutto attenersi alla lettera del dispositivo (cfr. E. CAPACCIOLI, *In tema di interpretazione della sentenza*, in *Foro Pad.*, 1952, p. 747).

57 Di nuovo, L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale* cit., pp. 3689-90, A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., pp. 2428 e ss., E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale* cit. e A. CELOTTO, *Perché la Corte si ostina a emanare “ordinanze interpretative”?* cit. Inoltre, cfr. G. SORRENTI, *La “Costituzione sottintesa”* cit., pp. 12 e ss. e A. CELOTTO, *Il pericoloso consolidarsi delle “ordinanze interpretative”*, in *Giur. cost.*, 2003, pp. 1462 e ss.

perscrutabili della preferenza accordata ad una di esse», motivi che sarebbero da ricercare perlopiù nelle «propensioni molto soggettive dei redattori della sentenza».⁵⁹

In conclusione, sarebbe sempre preferibile, ogni volta che la sentenza abbia natura interpretativa o comunque la reinterpretazione della Corte sia evidentemente connessa ad una valutazione di costituzionalità della norma oggetto, esplicitare tale aspetto ad opera del giudice delle leggi, in modo da rendere la decisione immediatamente identificabile e la comprensione dei suoi effetti inequivocabile. E questo in particolare laddove il giudice costituzionale si trovi ad affrontare, come nel caso della disciplina riguardante l'assegno divorzile, tematiche al centro di dibattiti quanto mai attuali.

** Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Milano.

58 La maggior parte di tale dottrina sembra prediligere la scelta di un dispositivo di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione”: così, per tutti, A. ANZON, *Interpretazione “corretta” e interpretazione “conforme a Costituzione”* cit., p. 2428, G. SORRENTI, *La “Costituzione sottintesa”* cit., p. 11, E. LAMARQUE, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale* cit., pp. 18 e ss. e L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale* cit., pp. 3688 e ss. Sembra invece propendere per l'ultima delle alternative prospettate A. BONOMI, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate della Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo* cit., p. 10. Più in generale sul tema, G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale* cit., p. 773 e A. GUAZZAROTTI, *Fin dove arriva l'interpretazione conforme a Costituzione?* cit.

59 L. ELIA, *Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale* cit., p. 3690.